

ENDO-FAP ETS

POLITICA SULLA TUTELA E PROTEZIONE DEI MINORI E CODICE DI CONDOTTA

Sommario

PRINCIPI E VALORI DI ENDO-FAP ETS	2
CONTESTO LEGISLATIVO E LINEE GUIDA INTERNAZIONALI.....	3
LE FORME DI ABUSO A DANNO DELLE PERSONE DI MINORE ETÀ NELL'ORDINAMENTO GIURIDICO ITALIANO	4
RESPONSABILITÀ.....	8
SELEZIONE/ASSUNZIONE DEI PERSONALE	8
FORMAZIONE	8
PROCEDURE PER LA TUTELA DI BAMBINE, BAMBINI E ADOLESCENTI	9
RELAZIONI CON PARTNER O ALTRE ORGANIZZAZIONI.....	10
CODICE DI CONDOTTA	10
RACCOLTA E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	11
E-POLICY	12

PRINCIPI E VALORI DI ENDO-FAP ETS

ENDO-FAP ETS, Ente Nazionale Don Orione – Formazione e Aggiornamento Professionale - Ente Terzo Settore, è un'associazione senza scopo di lucro nata nel 1975 per far vivere il carisma di San Luigi Orione nella scuola e nella formazione.

ENDO-FAP ETS riconosce in san Luigi Orione il suo fondatore. Il pensiero e gli insegnamenti del santo della carità sono i criteri ispiratori del suo essere e del suo agire: “un’istituzione educativa è sempre una grande opera di carità”. Nello spirito orionino, ENDO-FAP si rivolge quindi in modo preferenziale alle persone in particolari condizioni di svantaggio socio-culturale o economico, mettendo in sinergia le esigenze educative e formative con i bisogni delle imprese del territorio di riferimento.

ENDO-FAP ETS nelle sue azioni mette al centro la persona, in coerenza con gli insegnamenti di San Luigi Orione e del Patto Educativo Globale, lanciato da Papa Francesco nel 2019. Lo stesso Santo Padre, nella Lettera al Popolo di Dio, del 20 agosto 2018, scrive: “Guardando al futuro, non sarà mai poco tutto ciò che si fa per dar vita a una cultura capace di evitare che tali situazioni non solo non si ripetano, ma non trovino spazio per essere coperte e perpetuarsi”.

Unitamente alle fonti suddette, ENDO-FAP ETS si rifà anche alle Linee guida per la tutela dei minori nella scuola cattolica (CEI, Conferenza Episcopale Italiana, 2022) e alle Linee guida per la tutela dei minori e degli adulti vulnerabili, aggiornate nel 2023 dalla CEI e dalla Conferenza Italiana Superiori Maggiori.

Metodologicamente ciò si traduce in una particolare attenzione alla tutela dei minori e delle persone vulnerabili, poiché la cura e la tutela dei minori sono una parte essenziale del compito educativo.

Si intende, per Minore, persona di età inferiore a 18 anni, così come definito dalla Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia. Adulto vulnerabile, invece, fa riferimento a persona che, a causa di disabilità fisica, psichica o d’altro tipo, si trova in condizione di dipendenza o rischio e non è in grado di proteggere i propri interessi.

Tutti coloro che collaborano a qualsiasi titolo con ENDO-FAP ETS devono essere resi pienamente consapevoli dell’esistenza di rischi di abuso e maltrattamento, che possono occorrere a danno delle bambine, dei bambini e degli adolescenti. ENDO-FAP ETS mira a mettere in atto tutto ciò che è in suo potere per prevenire tali problemi e indica nella presente Policy sulla tutela dei minori (di seguito “Policy”) le modalità per segnalare e rispondere a situazioni di sospetto di abuso e sfruttamento dei minori. Tutto il personale di ENDO-FAP ETS e delle organizzazioni Partner si impegna ad adottare i più elevati standard di comportamento nei confronti dei minori, così come stabiliti nella presente Policy. Si auspica che chiunque collabori o rappresenti l’ente applichi tali standard sia nell’ambito professionale che personale.

ENDO-FAP ETS mira a prendere decisioni e ad intraprendere delle azioni volte a tutelare gli interessi dei minori. In particolare, l’ente si impegna a tutti i livelli della sua organizzazione per favorire la tutela dei minori mediante le seguenti modalità:

- **Sensibilizzazione e Consapevolezza:** garantire che tutti i soggetti coinvolti (il proprio personale, i suoi rappresentanti e il personale di organizzazioni Partner) siano sensibilizzati e resi consapevoli del problema circa i pericoli che possono correre minori. I minori stessi e le loro famiglie verranno informati, nelle modalità più consone, delle regole di condotta che possono aspettarsi dal personale e dai rappresentanti e di come possono eventualmente segnalare un presunto abuso.

- **Prevenzione:** garantire, attraverso la consapevolezza e la diffusione di buone prassi, che tutti i soggetti coinvolti rendano nulli o minimi i rischi per i minorenni.
- **Segnalazione:** garantire che tutti i soggetti coinvolti abbiano ben chiare le misure **da** adottare in caso di testimonianza di abuso su minorenni.
- **Pronta Risposta:** assicurare che si intervenga per sostenere e proteggere i minori laddove sorgano preoccupazioni circa possibili abusi.

Per la miglior applicazione delle suddette regole, ENDO-FAP ETS si impegna a:

- prendere in seria considerazione ogni segnalazione pervenuta;
- garantire la tutela dei minori oggetto di presunti abusi;
- sostenere i minori, i dipendenti, i collaboratori, ed in generale chiunque sollevi preoccupazioni circa possibili abusi su minori;
- cooperare attivamente in ogni fase del processo di indagine;
- muoversi costantemente sulla base dell'interesse superiore del minore;
- ascoltare e prendere in seria considerazione le opinioni ed i desideri dei minori;
- operare per assicurare la miglior protezione dei minori.

CONTESTO LEGISLATIVO E LINEE GUIDA INTERNAZIONALI

La Policy in oggetto ha come riferimento le seguenti fonti:

- Dichiarazione Universale sui Diritti Umani - 1948
- Convenzione sui Diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza – 1989
- Convenzione Europea sull'Esercizio dei Diritti dei Minori - 1996
- Convenzione sulle Forme Peggiori di Lavoro Minorile – 1999
- Protocollo Opzionale sul Coinvolgimento dei Bambini nei Conflitti Armati – 2002
- Protocollo Opzionale sulla Vendita, Prostituzione e Pornografia rappresentante Bambini – 2002
- Direttiva 2011/93/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio
- Direttiva 2012/29/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio
- Convenzione del Consiglio d'Europa sulla protezione dei minori dallo sfruttamento e dagli abusi sessuali, ossia la cosiddetta Convenzione di Lanzarote, ratificata da parte dell'Italia attraverso la legge n. 172/2012
- Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza domestica - 2014
- Linee guida violenza assistita a cura del Cismai - 2017
- The International Child Safeguarding Standards – Keeping Children Safe
<https://www.keepingchildrensafe.global/accountability/>
- Strategia Europea sui diritti delle vittime 2020-2025
- Normativa Europea e Italiana applicabile (Costituzione Italiana, Codice Civile, Codice Penale, GDP)
- Legge 71/2017 ("cyberbullismo").
- Decreto Legislativo 101/2018 (protezione dei dati personali - GDPR).
- Lettera al popolo di Dio, 20 agosto 2018, Papa Francesco

- Linee guida per la tutela dei minori nella scuola cattolica, CEI, Conferenza Episcopale Italiana, 2022
- Linee guida per la tutela dei minori e degli adulti vulnerabili, CEI e Conferenza Italiana Superiori Maggiori, 2023

LE FORME DI ABUSO A DANNO DELLE PERSONE DI MINORE ETÀ NELL'ORDINAMENTO GIURIDICO ITALIANO

La protezione della persona di minore età dalle violenze che possono essere commesse sulla sua persona e che possono gravemente pregiudicare la sua integrità psichica e fisica, nonché il suo sviluppo, è un tema che solo di recente si è imposto all'attenzione dell'opinione pubblica. Seppur negli ultimi anni si sia sviluppata una maggiore sensibilità verso l'infanzia, esistono ancora fenomeni di violenza e abuso che riguardano i più piccoli. Sono diverse le forme di abuso che possono essere perpetrate a danno di minori e che l'ordinamento giuridico italiano punisce. Occorre a proposito precisare i contenuti, capire gli eventuali obblighi e responsabilità che possono emergere, oltre che le possibili modalità di intervento.

Gli adulti che per varie ragioni (lavorative e/o educative) si rapportano a minori possono, nel corso della propria attività, trovarsi di fronte a una serie di abusi di cui possono essere vittime i più piccoli e che vanno prontamente segnalate alle Autorità competenti, affinché assumano le opportune iniziative di difesa.

L'abuso o maltrattamento fisico si caratterizza per lesioni fisiche più o meno gravi provocate al minore, il quale non solo porterà su di sé i segni fisici (ecchimosi, escoriazioni, fratture, lacerazioni) ma anche comportamentali (reattività esagerata, scoppi improvvisi d'ira, atteggiamento timoroso o arrogante, rifiuto del contatto fisico o ricerca dello stesso con modalità distorte).

L'abuso psicologico si concretizza nell'atteggiamento costante e duraturo da parte di un adulto che risulta contrario ai bisogni e al supporto necessario per lo sviluppo del minore (dire al minore di essere sbagliato, non voluto, attribuirgli colpe, negargli il contatto con i suoi coetanei) e che avrà inevitabilmente dei risvolti negativi sul comportamento del minore (atteggiamento timoroso o aggressivo, scarsa capacità di adattamento, scarsa socievolezza, iperattività, comportamenti di sfida o scarsa autostima).

L'abuso sessuale si manifesta attraverso una qualsiasi attività sessuale (rapporti sessuali, forme di contatto erotico, esibizionismo, toccamenti nelle zone genitali o in altre parti del corpo; toccamenti/masturbazione reciproca tra adulti e bambini; costrizione di bambini alla vista di atti sessuali, esibizione di film o immagini pornografiche, realizzazione di filmati pedopornografici, induzione alla prostituzione minorile), anche tramite strumenti telematici, tra un adulto e un/una bambino/a non in grado, a causa dell'inesperienza, di esprimere un consenso libero e cosciente e di poter compiere scelte consapevoli. I tipici segni fisici di tale tipo di abuso si riscontrano in contusioni, graffi o lesioni soprattutto in alcune zone del corpo, mentre a livello comportamentale un minore vittima di tale abuso potrà avere un peggioramento nell'andamento scolastico, una difficoltà di attenzione e apprendimento, isolarsi, dare segni di stanchezza cronica, avere una scarsa autostima e una percezione corporea distorta, fino ad arrivare a pensieri di morte o a forme di autolesionismo.

La devianza nella cura della persona si caratterizza, invece, per la negligenza o la trascuratezza che si ha rispetto ai bisogni fisici, psicologici, medici ed educativi propri del minore ovvero per la ipercura dello stesso.

Riguardo ai segni tipici si rilevano ad esempio, disturbi fisici non trattati, scarsa igiene, sviluppo psicomotorio ritardato, stanchezza, scarso rendimento scolastico, iperattività, disturbi dell'attenzione.

I sopradescritti abusi a danno di minori concretizzano diverse fattispecie criminose perseguite dal nostro ordinamento. Alcune tipologie di reato sono specifiche, contemplando come persona offesa dell'illecito esclusivamente il minore. Altre sono generiche, riferendosi indifferentemente sia al minore che all'adulto. Alcune fattispecie prevedono come condizione di procedibilità la querela di parte, altre la procedibilità d'ufficio. Quando è richiesta la procedibilità a querela di parte e la persona offesa dal reato è un minore degli anni quattordici, il diritto di querela è esercitato dal genitore, dal tutore o dal curatore. Di seguito alcuni esempi di ipotesi delittuose perpetrabili a danno di minori.

La tutela dell'integrità fisica

Percosse (art. 581 c.p.) Secondo la fattispecie in esame è punito chiunque percuote taluno, se dal fatto non deriva una malattia nel corpo o nella mente. Sono percosse le azioni violente che producono soltanto sensazioni fisiche di dolore, ma non provocano alterazioni, sia pure lievissime, all'integrità fisica della persona (es: schiaffi che non provocano ecchimosi o lividi). Procedibilità: a querela di parte.

Lesione personale e circostanze aggravanti (artt. 582 e 583 c.p.) Il reato si realizza allorché viene generata una lesione personale dalla quale, a differenza delle percosse, deriva una malattia del corpo (da intendersi come qualsiasi alterazione, anatomica o funzionale, dell'organismo come ematomi, fratture ossee, contusioni ecchimosi, escoriazioni) o della mente (shock, alterazioni psichiche temporanee, nevrosi traumatiche). Il reato viene punito con una pena variabile a seconda della gravità delle conseguenze morbose provocate. Procedibilità: d'ufficio per le lesioni più gravi, mentre per quelle di natura lieve la procedibilità è a querela della persona offesa.

Abuso dei mezzi di correzione e disciplina (art. 571 c.p.) Il reato viene riconosciuto nei confronti di chiunque, abusando dei mezzi di correzione o di disciplina, arrechi un pregiudizio ad una persona sottoposta alla sua autorità o a lui/lei affidata per ragione di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, o per l'esercizio di una professione o arte. Il pregiudizio consiste nel pericolo di una malattia, anche psichica, ai danni del sottoposto³. Perché si configuri l'abuso dei mezzi di correzione è necessario l'utilizzo di mezzi di correzione leciti. L'ordinamento, invero, vieta il ricorso a qualunque forma di violenza. I soggetti attivi del reato sono tutti coloro che sono legati al soggetto passivo da un particolare vincolo, quindi i genitori, i fratelli, i maestri, i datori di lavoro, gli educatori di comunità, gli affidatari familiari, i medici o infermieri e comunque tutti coloro che hanno funzione di vigilanza sul minore. La norma prevede un aggravamento della pena allorché si verifichi l'ulteriore elemento della violenza o della morte della persona offesa, anche nel caso di suicidio cagionato dallo stato di perturbamento psichico mosso a seguito dell'abuso perpetrato. Procedibilità d'ufficio.

Maltrattamento contro familiari e conviventi (art. 572 c.p.) Per chiunque, al di fuori dei casi di abuso dei mezzi di correzione, maltratta una persona della famiglia o comunque convivente o una persona sottoposta alla sua autorità o a lui affidata per ragioni di educazione, istruzione, cura, vigilanza, custodia o per l'esercizio di un'arte o professione, l'ordinamento prevede una punizione dai 3 ai 7 anni⁴, pena aumentata se il fatto è commesso in presenza di una persona minore. La finalità della disposizione è quella di punire chi infligge una serie di sofferenze fisiche e morali, reiterate e di salvaguardare il legame intercorrente fra persone appartenenti alla stessa famiglia⁵ o simile. Il soggetto attivo del reato è una persona che fa parte del nucleo

familiare del minore o che comunque è convivente con quest'ultimo o alla quale il minore stesso (o altro soggetto) è affidato per ragioni di cura o custodia (possono essere responsabili, pertanto, anche insegnanti, educatori). Nella nozione di famiglia sono ricompresi i casi di convivenza di fatto, famiglia allargata e i casi in cui sia cessata l'effettiva coabitazione tra i membri della famiglia⁷. Procedibilità d'ufficio.

Abbandono di minore e omissione di soccorso (artt. 591 – 593 c.p.) È prevista la punizione di chiunque abbandoni un minore di 14 anni ovvero abbandoni all'estero un minore di anni 18 (e che si trovi in una relazione concreta di fatto e di diritto con il minore⁸), nonché per chi ometta di dare immediato avviso all'Autorità del ritrovamento di un fanciullo minore 10 anni abbandonato: si cerca con tali disposizioni di tutelare l'integrità del minore, messa in pericolo da situazioni di carenza di cure e vigilanza, essenziali al bambino per evitare gravi danni alla persona⁹. Quando l'abbandono è compiuto dal genitore¹⁰ o dal tutore o dall'adottante le pene sono aumentate. Secondo la costante giurisprudenza è sufficiente uno stato di pericolo per la vita o l'incolumità del minore solo potenziale e non effettivo¹¹. Procedibilità d'ufficio.

La tutela della libertà

L'ordinamento giuridico italiano prevede varie ipotesi criminose per il caso in cui il minore sia vittima di un reato che ne violi la libertà personale o sessuale.

Violenza privata (art. 610 c.p.) La norma punisce chiunque col proprio comportamento violento o intimidatorio eserciti una coartazione, diretta o indiretta, sulla libertà di volere o di agire del soggetto passivo. Procedibilità d'ufficio.

Atti persecutori (Stalking art. 612 bis c.p.) La legge prevede la punizione di chiunque con condotte reiterate minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero di ingenerare un fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita. La pena è aggravata se il fatto è commesso a danno di minore e in questo caso il reato è procedibile d'ufficio. Il bene giuridico tutelato è rappresentato tanto dalla libertà morale della vittima quanto della sua libertà fisica. Per la configurabilità del reato, è necessario che si tratti di una condotta di minaccia o molestia causativa di disagi psichici nella vittima ovvero del timore per la propria incolumità e quella delle persone care ovvero di una alterazione delle proprie abitudini di vita. Numerose sono state negli ultimi anni le pronunce giurisprudenziali in materia. Ad esempio la giurisprudenza ha stabilito che, per la configurazione del reato di stalking, anche in assenza di un incontro fisico tra vittima e imputato, sono sufficienti pochi messaggi via whatsapp e una telefonata dal tono minaccioso, che portano la persona offesa a modificare le proprie abitudini; ed ancora la Cassazione nel 2018 pronunciandosi sulla relazione che sussiste tra atti di bullismo e stalking, ha statuito la condanna di due minori che, per tutto l'anno scolastico, avevano vessato un compagno di classe, producendo nella vittima uno stato di ansia e di paura per la propria incolumità, costringendola ad interrompere la frequenza scolastica: si tratta in quest'ipotesi di condotte che integrerebbero il reato di atti persecutori. Reato punibile a querela della persona offesa da proporre entro sei mesi.

Riduzione in schiavitù (art. 600 c.p.) Allorquando mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona, si esercitano poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero si riduca o mantenga una persona in stato di

soggezione continuativa, è possibile ravvisare il reato di cui all'art. 600 c.p. Questo reato può avere particolare rilevanza nei casi di minori stranieri. Procedibilità d'ufficio.

Violenza sessuale (art. 609 bis e seguenti c.p.) Il reato descritto dall'art. 609 bis c.p. comprende ogni comportamento, violento o minaccioso o compiuto con abuso di autorità, con il quale si costringe qualcuno a subire o a compiere atti sessuali¹³. La pena è aggravata se il reato è commesso: dall'ascendente, genitore anche adottivo o tutore, nei casi di violenza sessuale commessi confronti di persona con meno di 14 anni e/o di 10 anni; con l'uso delle armi o di sostanze alcoliche, narcotiche, stupefacenti; da persona che simuli la qualità di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio; se al minore derivi un pregiudizio grave. Procedibilità a querela non revocabile o d'ufficio se, ad esempio, la persona che ha subito la violenza non ha compiuto gli anni 18 o se il fatto è commesso da chi ha autorità sul minore.

Atti sessuali con minorenne (art. 609 quater c.p.) Il reato si configura quando vengono compiuti atti sessuali con minore di anni 14; l'età sale a 16 anni compiuti quando il colpevole ne sia l'ascendente, il genitore anche adottivo, il tutore o il di lui convivente ovvero altra persona cui il minore è affidato per ragioni di cura, educazione, ecc., ovvero abbia con il minore una relazione di convivenza. Il colpevole non può invocare a propria scusante l'ignoranza dell'età dell'offeso. La legge prevede in caso di condanna la perdita della responsabilità genitoriale oltre che l'interdizione perpetua da qualunque incarico nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché da ogni ufficio o servizio in Istituzioni o in altre strutture pubbliche o private frequentate prevalentemente da minori. Procedibilità d'ufficio.

Corruzione di minorenne (art. 609 quinquies c.p.) Con tale disposizione viene punito chi compie atti sessuali in presenza di persona minore di anni 14, al fine di farlo assistere. La pena è aumentata fino alla metà quando il colpevole sia l'ascendente, il genitore, anche adottivo, o il di lui convivente, il tutore ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato, o che abbia con quest'ultimo una relazione di stabile convivenza. È punito, altresì, chi fa assistere una persona minore di anni 14 al compimento di atti sessuali, ovvero mostra alla medesima materiale pornografico, al fine di indurla a compiere atti sessuali. Si tratta di un reato che può avere effetti devastanti sullo sviluppo della personalità in formazione. Procedibilità a querela o d'ufficio quando il minore non ha compiuto gli anni 14.

Adescamento di minorenni (art. 609 undecies c.p.) Con tale fattispecie criminosa si intende qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione, allo scopo di abusare o sfruttare sessualmente un minore di anni sedici o un incapace, ovvero di indurlo alla prostituzione o ad esibizioni pornografiche o alla produzione del materiale di cui all'articolo 600-ter. Procedibilità d'ufficio.

Pornografia minorile (art. 600 ter c.p.) Viene punita la rappresentazione con qualsiasi mezzo, di un minore di anni 18 coinvolto in attività sessuali esplicite, reali o simulate, o qualunque rappresentazione degli organi sessuali di un minore di anni 18 per scopi sessuali. Il nostro ordinamento punisce, altresì, la detenzione di materiale pornografico (art. 600 quater c.p.): è punito chiunque consapevolmente si procura o detiene materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni 18. Il materiale pornografico può essere rappresentato anche da immagini virtuali (immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafiche non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali) realizzate utilizzando immagini di minori degli anni 18 o parti di esse. Procedibilità d'ufficio.

RESPONSABILITÀ

La Presidenza di ENDO-FAP ETS ha la responsabilità di assicurare l'attuazione della Policy di tutela di bambini, bambine e adolescenti, favorendo un ambiente di lavoro ed una organizzazione che promuova l'attuazione e lo sviluppo dei principi della presente Policy.

Anche il personale, secondo il proprio ruolo e le proprie funzioni operative, è responsabile nella creazione di un medesimo ambiente di lavoro. In quanto responsabile della presente Policy, la Presidenza prende carico delle segnalazioni di eventuali violazioni, con una gestione attuata con solerzia ed efficacia.

SELEZIONE/ASSUNZIONE DEI PERSONALE

La Selezione e l'assunzione di personale, di collaboratori o volontari si attua tenendo conto dell'impegno di ENDO-FAP ETS per la tutela dei minori ed assicurando che siano adottate comunicazioni, controlli e procedure per escludere chiunque non risulti idoneo a lavorare con i minori.

Per limitare il rischio di abusi sui bambini da parte del personale, ENDO-FAP ETS include nelle proprie procedure di selezione del personale:

- Attenta valutazione del CV professionale e delle ragioni che spingono il candidato a fare domanda per la posizione
- Domande specifiche per verificare l'idoneità del candidato a lavorare a contatto con i minori
- Verifica delle referenze
- Richiesta certificato penale e dei carichi pendenti acquisibile presso il casellario giudiziale per tutti coloro che siano chiamati a lavorare direttamente con i minori
- Consegna ad ogni dipendente e collaboratore della presente policy
- Inserimento, in tutte le ricerche di personale, di una specifica clausola di rimando alle politiche di tutela minori
- Inserimento in tutti i contratti di lavoro di una disposizione riguardante l'adozione di eventuali azioni disciplinari (inclusa la cessazione del contratto) in caso di violazione della presente policy

FORMAZIONE

I collaboratori di ENDO-FAP ETS a qualsiasi titolo (dipendenti/collaboratori/tirocinanti/volontari) sono supportati da personale formato e specializzato nello sviluppo di competenze, conoscenze ed esperienze sulla tutela dei minori. Al personale che ha la responsabilità di accogliere le segnalazioni sullo sfruttamento sessuale e l'abuso viene garantita una formazione continua consona (con seminari ed incontri sia in presenza che in modalità virtuale) affinché possano recepire e rispondere a tali segnalazioni secondo i più elevati standard. Le informazioni basilari della Policy sono incluse nella formazione iniziale e continuativa prevista che si nutrirà di aggiornamenti periodici sulle nuove normative, nonché sulle migliori prassi e sulle evoluzioni del contesto sociale.

PROCEDURE PER LA TUTELA DI BAMBINE, BAMBINI E ADOLESCENTI

I collaboratori/collaboratrici di ENDO-FAP ETS a qualsiasi titolo, i suoi rappresentanti e il personale di organizzazioni Partner hanno l'obbligo di segnalare i sospetti di abuso o sfruttamento a carico di minori il cui presunto autore sia un membro del personale o un rappresentante, sia che si tratti di segnalazioni specifiche che di sospetti non confermati. Ogni membro del personale a cui venga segnalato un abuso ha come priorità fondamentale quella della tutela del minore.

Inoltre lo stesso bambino o adolescente, un genitore, un familiare o altri cittadini venuti a conoscenza di un presunto abuso possono segnalarlo mediante un verbale o documento scritto, una telefonata, una mail, una lettera e ogni altra valida modalità, a rappresentanti di ENDO-FAP ETS. Nelle fasi di indagine vengono assicurate:

- riservatezza: non viene divulgato il nome delle persone che hanno fatto la segnalazione, l'oggetto della segnalazione e l'identità della persona segnalata, salvo che il caso arrivi innanzi al giudice e si richieda di sentire i testimoni.

- lealtà: la persona segnalata che faccia parte del personale trova il supporto dall'organizzazione nel massimo delle sue capacità e possibilità e, in virtù del principio giuridico di presunzione di non colpevolezza, viene ritenuta innocente sino a prova contraria.

A tal riguardo il ENDO-FAP ETS nomina come referente tutela dei minori la Direzione dell'ente e indica le procedure adottate per la presa in carico della segnalazione, come meglio specificato nell'Allegato 1.

Nel caso in cui la gravità della circostanza richieda interventi che non rientrano nelle competenze dell'organizzazione, è prevista la collaborazione con enti, istituzioni e servizi presenti sul territorio. Nell'elaborazione dei documenti di e-policy i ragazzi devono essere messi al centro, attraverso un coinvolgimento attivo. È fondamentale che ciascun attore coinvolto nelle attività si renda a sua volta promotore del documento secondo il proprio ruolo. Ciò consente e favorisce l'individuazione di situazioni di rischio e la loro conseguente presa in carico e gestione.

Infondatezza delle accuse. Le false accuse ledono gravemente la buona fama e l'onorabilità della persona accusata e possono essere punite secondo le azioni previste dall'ordinamento civile.

Pertanto, qualora durante l'indagine si riscontri l'infondatezza dell'accusa:

- a) se la denuncia è stata sporta in buona fede non si profilerà alcuna azione nei confronti del denunciante. Ciò al fine di salvaguardare da conseguenze negative la libertà di segnalazione in presenza della buona fede.
- b) Ove invece, nell'accusa si riscontrasse la mala fede, ovvero essa fosse frutto di atto deliberatamente falso, infondato, fuorviante o fosse mossa unicamente da intento ostile, sarebbero intraprese tutte le necessarie azioni legali nei confronti del denunciante. Rimane fondamentale, infatti, la veridicità e l'integrità delle segnalazioni per garantire la sicurezza e il benessere dei minori e il rispetto della giustizia.

La persona falsamente accusata di avere compiuto abusi ha il diritto di vedere tutelata e ripristinata la sua buona fama e onorabilità.

Salvaguardia dalle ritorsioni. Non è tollerato alcun atteggiamento o manifestazione ostile nei confronti di chiunque sollevi timori su abusi nei riguardi di minori o adulti vulnerabili. Qualsiasi atto malevolo o intimidatorio, verbale o fisico, sarà oggetto di indagine, potenzialmente foriera di conseguenze disciplinari o legali.

RELAZIONI CON PARTNER O ALTRE ORGANIZZAZIONI

Ogni accordo o collaborazione fra ENDO-FAP ETS e le organizzazioni Partner comprende un richiamo alla presente Policy. In ogni caso le organizzazioni Partner, soprattutto qualora siano previste attività a stretto contatto con i minori, sono tenute ad avere una Policy di adeguata protezione e tutela di bambine, bambini ed adolescenti. Gli accordi coi Partner devono sottolineare in modo chiaro le procedure concordate per la segnalazione e le indagini sui casi relativi a violazioni della Policy. ENDO-FAP ETS garantisce un'adeguata programmazione per formare i Partner in tale ambito e/o affinché questi elaborino proprie politiche e procedure basate sugli standard della presente Policy. Azioni reiterate di violazione dei suddetti standard da parte di un partner o altre organizzazioni verranno considerate un illecito disciplinare che potrà essere sanzionato, nei casi più gravi, anche con il recesso dal contratto di collaborazione e/o partnership.

CODICE DI CONDOTTA

ENDO-FAP ETS stabilisce un Codice di Condotta per la tutela e la protezione dei minori. Il personale di ENDO-FAP ETS, i tirocinanti, i volontari o i collaboratori esterni dovranno rispettare tale Codice di Condotta. Le violazioni della Policy e del Codice di condotta rappresentano un illecito disciplinare che potrà essere sanzionato, nei casi più gravi, anche con il recesso dal contratto di lavoro.

Il principio cardine del Codice è che vanno evitate azioni o comportamenti che possano essere inappropriati o potenzialmente abusivi nei confronti dei minori.

Di seguito le indicazioni del Codice, che non vanno considerate esaustive o conclusive.

Non verrà considerato ammissibile:

- Avere atteggiamenti e/o comportamenti che possano essere di esempio negativo per i minori e che possano influire negativamente sul loro sviluppo armonico e socio-relazionale.
- Mettere in atto azioni inappropriate o provocanti.
- Usare un linguaggio inadeguato; dare consigli inappropriati, offensivi o abusivi.
- Tollerare o prendere parte a condotte di minori di natura illegale o abusiva che mettano in pericolo la loro sicurezza.
- Colpire o abusare fisicamente o psicologicamente di un minore.
- Mortificare, sminuire o disprezzare un minore, o compiere qualsiasi altra forma di abuso emotivo.
- Compiere atti discriminatori o favoritismo verso alcuni minori escludendone altri.
- Avere un rapporto di natura fisica – o qualunque attività di natura sessuale – con soggetti di età inferiore ai 18 anni. L'errato convincimento riguardo l'età di un minore non è da ritenersi una difesa ammissibile.
- Intrattenere relazioni con minori che possono essere considerate di sfruttamento, maltrattamento o abuso.

- Agire in modi che possano essere abusivi o che possano porre i minori a rischio di sfruttamento, maltrattamento o abuso.
- Stabilire o intrattenere contatti “continuativi” con minori utilizzando strumenti di comunicazione online personali. Dovranno essere utilizzati esclusivamente strumenti e ambienti online professionali di cui l’organizzazione è a conoscenza e, ove disponibile, linea telefonica fissa e cellulare di servizio per i contatti telefonici.

Inoltre, il personale di ENDO-FAP ETS, i tirocinanti, i volontari ed i collaboratori esterni, oltre che il personale di organizzazioni Partner ed i loro rappresentanti a contatto con i minori si impegneranno a:

- predisporre il lavoro in maniera tale da minimizzare i rischi sul luogo di lavoro;
- mantenere un alto livello di vigilanza ed attenzione per individuare ogni tipo di situazione potenzialmente rischiosa per i minori;
- riportare preoccupazioni, sospetti o certezze di possibili abusi o maltrattamenti verso un minore;
- informare i minori sul tipo di rapporto si debbono aspettare di intrattenere con il personale o con i rappresentanti e incoraggiarli a segnalare qualsiasi tipo di preoccupazione;
- sviluppare le capacità e le competenze dei minori e discutere con loro dei loro diritti e di cosa possono fare nel caso in cui emerga un qualsiasi problema;
- rispettare i diritti di ogni minore e trattarlo in modo onesto e dignitoso;
- mantenere un elevato profilo personale e professionale;
- favorire la partecipazione dei minori in modo da sviluppare la loro capacità di autotutela.

RACCOLTA E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

La presente Policy comprende le procedure per la raccolta ed il trattamento dei dati personali dei minori. Tali procedure sono conformi alle principali normative europee (nello specifico, al regolamento europeo sulla tutela dei dati personali, UE 2016/679).

In caso di raccolta dati di minori, viene sempre preventivamente presentata ai genitori o tutori un’informativa che espone le peculiarità e le finalità del trattamento. In ogni caso è sempre necessario disporre del consenso scritto.

ENDO-FAP ETS non comunica le informazioni raccolte a soggetti terzi. In caso si renda necessaria la diffusione di informazioni atte ad identificare i minori entrati in contatto con i dipendenti, i volontari, i tirocinanti, i collaboratori dell’ente, è obbligatorio mostrare un’informativa ed avere il consenso scritto da parte dei genitori o dei tutori degli interessati, nel rispetto delle normative internazionali, europee e nazionali.

Infine, la raccolta di dati o immagini di minori può essere autorizzata solo se previsto e/o strettamente necessario. Il personale dell’ente dovrà ottenere il permesso dei genitori o dei tutori del minore, nonché il consenso del minore stesso, come stabilito dalla normativa vigente. Le immagini ed i dati acquisiti verranno custoditi da ENDO-FAP ETS secondo quanto previsto dalla normativa.

E-POLICY

Un approfondimento a parte merita il tema delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione. Si parla, in tal caso di e-policy. Con tale definizione si intende l'insieme di strumenti operativi in grado di garantire un approccio alla tecnologia consapevole e critico, sia da parte dei ragazzi e delle ragazze che degli adulti coinvolti nelle attività di un ente/associazione.

Attraverso le e-policy ENDO-FAP ETS mira a prevenire le situazioni problematiche e ad aiutare minori e i loro adulti di riferimento a riconoscere, gestire e monitorare episodi legati a un uso scorretto degli strumenti tecnologici di informazione e comunicazione. L'obiettivo è quello di promuovere un uso responsabile delle tecnologie digitali e di internet tramite l'acquisizione di procedure e competenze capaci di prevenire situazioni di rischio derivanti da un utilizzo non responsabile di tali strumenti.

Gli utenti minorenni devono essere pienamente consapevoli dei pericoli a cui si espongono quando navigano in rete. Durante la navigazione online esiste l'eventualità che il minore compia azioni che possano recare danno a sé stesso o agli altri, sia vittima egli stesso di una di queste azioni o osservi altri commettere tali azioni.

È quindi basilare saper individuare e riconoscere tra loro tali fenomeni in modo da poter adottare strategie in grado di contenerli e prevenirli. Per far fronte a situazioni sospette o certe di minori vittime o responsabili di cyberbullismo ENDO-FAP ETS si impegna ad elaborare procedure che siano una guida costante per il personale e a valutarne gli effetti mediante raccolta di feedback da parte del personale, dei minori e delle famiglie, analisi dei dati relativi alle segnalazioni di abuso, verifiche periodiche del rispetto delle procedure (cfr Allegato 1).

Il presente documento è soggetto a revisioni periodiche, almeno una volta ogni cinque anni e comunque ad ogni aggiornamento normativo, da parte del Consiglio direttivo.

Roma, 2 dicembre 2024

Allegato 1

ENDOFAP ETS POLITICA SULLA TUTELA E PROTEZIONE DEI MINORI Procedura di gestione della segnalazione di abuso

In ossequio al Decreto Legislativo n. 24 del 10 marzo 2023, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni che dà attuazione alla Direttiva (UE) 1937 del 2019 ENDO-AP ETS formalizza come allegato al documento di Politica sulla tutela e protezione dei minori e adulti vulnerabili la procedura di gestione e segnalazione di abuso.

Il sospetto o la certezza dell'abuso va riportata il prima possibile (via telefono, di persona o per iscritto) alla Direzione dell'ente, nominata come Referente tutela minori, entro 24 ore, in via riservata. Utilizzare in via preferenziale il Modulo di Segnalazione che in ogni caso va compilato, semmai in un secondo momento.

Il responsabile a cui viene riportata la segnalazione informerà il Consiglio Direttivo entro 24 ore, che analizzerà le informazioni pervenute e discuterà con il responsabile che ha inoltrato la segnalazione le modalità di procedure nel rispetto della Politica di Tutela dei minori. Il Presidente formerà insieme al responsabile che ha ricevuto la segnalazione e ad altre eventuali figure designate un case management team.

Il case management team, stabilendo il grado di urgenza e opportunità potrà decidere di:

- agire sulla base delle informazioni già ricevute, circostanziate e analizzate;
- pianificare una indagine conoscitiva interna al fine di acquisire gli elementi necessari a poter prendere qualsiasi decisione successiva in modo motivato e adeguato a ogni soggetto coinvolto;
- discutere e concordare con il responsabile diretto della persona oggetto della segnalazione eventuali misure di mitigazione del rischio a carico dei minori raggiunti dalla stessa persona.

Il case management team, in base alle informazioni di cui è in possesso e a seconda della gravità del caso, potrà:

- decidere di mitigare e placare le preoccupazioni, quando ad esempio ad un primo riscontro oggettivo non siano stati confermati dei dati sostanziali;
- decidere per l'avvio di una misura disciplinare a carico della persona oggetto della segnalazione.
- valutare una segnalazione del caso all'Autorità Giudiziaria, alle Forze dell'Ordine e ai Servizi Sociali. In tal caso potrà avvalersi del parere di uno o più consulenti esterni tecnici.

In quest'ultima circostanza, il case management team ha il compito di:

- garantire primariamente la sicurezza dei minori, quindi di tutte le persone coinvolte, stabilendo misure specifiche ed un piano di azione;
- valutare e definire le modalità di informazione e coinvolgimento dei genitori o dei tutori del minore;

- stilare la denuncia-querela o segnalazione, verificarla (anche con ausilio di consulenti esterni) da inviare all'autorità giudiziaria;
- decidere in che misura limitare i contatti della persona sospettata con i minori sino a chiusura del caso, tenendo anche conto di eventuali indicazioni delle Forze dell'Ordine e dell'Autorità Giudiziaria, e trovare le modalità più opportune per farlo in ordine alla protezione di questi ultimi;
- definire un piano di azione interno per monitorare l'andamento della segnalazione (comprensivo di una suddivisione di ruoli e compiti e tempistica) e portarla a chiusura;

Tutta la documentazione sarà conservata in luogo sicuro dalla Direzione e condivisa in via confidenziale solo con le persone coinvolte in ruoli attivi.

CONTATTI

Direzione: Serena Susigan

Email: direzione@endofap.it

Telefono: 010. 0950628

Mobile: +393495890374



Allegato 2

MODULO DI SEGNALAZIONE

CONFIDENZIALE

Dettagli della segnalazione

Data:

Ora:

Luogo:

Dettagli di chi riferisce il sospetto maltrattamento, abuso, violazione del Codice di Condotta

Nome e cognome:

Indirizzo:

N° di telefono principale:

N° di telefono secondario:

Occupazione:

Relazione con il minore:

Dettagli del minore

Nome e cognome:

Età:

Data di Nascita:

Sesso:

Indirizzo di domicilio:

Scuola:

Classe:

Insegnante:

Nazionalità:

Lingua parlata:

Religione:

Disabilità (se "sì", fornire dettagli):

Responsabile/tutore legale:

Recenti cambiamenti nei comportamenti del minore:



Dettagli del presunto abuso: cosa, chi, dove, quando.

Dettagli del Sospetto Abusante (se noti)

Nome e Cognome:

Indirizzo:

Età:

Data di nascita:

Impiego:

Tipo di lavoro:

Relazione con il minore:

Presunta attuale pozione del sospettato:

Attuale sicurezza del minore (incluse informazioni se il luogo dove risiede sia sicuro, se corre rischi di qualsiasi tipo, se ha espresso timori da tenere in considerazione, etc.)

È stata richiesta assistenza medica di emergenza per il minore?

Se “sì”, indicare a chi (servizio, nominativo del personale, recapiti) e indicare se è stata già data (luogo, servizio, nominativo del personale, recapiti):

Chi altro è a conoscenza del caso?

Agenzia, ente, organizzazione, altro:

Membro della famiglia o altri (specificare):

Azioni intraprese ad oggi: (es. segnalazione alle autorità giudiziarie, ai servizi sociali, altro. Specificare luogo e giorno, tipo di azione intrapresa, i soggetti coinvolti e i loro recapiti)

Segnalazione riportata da: (se è la stessa persona che ha riferito il sospetto non è necessario riempire il riquadro)

Nome:

Ruolo e luogo:

Data:

Firma: